

N. Gen.le 721 del 02/10/2018

N. di Settore 182 del 02/10/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA REGALGAS S.R.L. STAZIONE DI SERVIZIO “LUKOIL”

PREMESSO che è indispensabile affidare la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, ciò per assicurare il normale funzionamento degli stessi, per permettere l'esecuzione dei lavori e attività di manutenzione per la mobilità in generale del personale dipendente in sede di missione e/o svolgimento servizio a nome e per conto dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modifiche in legge n. 135 del 07.08.2012 il quale stabilisce che “.....le amministrazioni pubbliche.... relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO il decreto “revisione di spesa” convertito in Legge n.135/2012 dove è sancito l'obbligo per le P.A. di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi elaborati da CONSIP e dalle centrali di acquisto regionali di riferimento per gli approvvigionamenti, tra i quali anche il carburante per autotrazione;

RICHIAMATO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 501 della legge 28 dicembre 2015, n. 208(c.d. Legge di stabilità 2016), dal 1° gennaio 2016, anche i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per l'acquisizione di beni e servizi, possono procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a € 40.000,00, fermo restando:

- la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- utilizzo del MEPA per acquisti sotto soglia (art. 1, comma 450, legge 296/006) superiori a € 1.000,00 in relazione alle modifiche apportate dall'art. 1 comma 502 della legge n. 208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016);
- l'obbligo di ricorso a soggetti aggregatori oltre certe soglie e per determinate categorie di beni di cui all'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014;

VISTI:

l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che:“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

art 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall'articolo 25 (c.1, lett. b) dal relativo D. Lgs: n.56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016”: “per l'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO CHE:

- sono attive al momento, avuto riguardo alla particolare tipologia di fornitura in oggetto, Convenzioni Consip che consentono il rifornimento del carburante fuori dal territorio Comunale;
- gli automezzi comunali sarebbero costretti, per la fornitura in oggetto, a recarsi fuori dal territorio comunale vanificando il principio della razionalizzazione della spesa sotteso alle convenzioni Consip;

RITENUTO quindi non conveniente dal punto di vista economico effettuare i rifornimenti di carburante al di fuori del territorio comunale;

PRESO ATTO che all'interno del territorio comunale è presente un unico impianto di rifornimento carburante stazione di servizio ” LUKOIL” Regalgas srl;

RITENUTO opportuno che lo scrivente ufficio nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, in data 05/09/2018 ha predisposto una richiesta di approvvigionamento carburante per gli automezzi di proprietà comunale, invitando l'unico gestore presente nel territorio di Assoro: Ditta Regalgas s.r.l. stazione di servizio LUKOIL strada provinciale 1+500 – 94010 Assoro;

CONSIDERATO che la Ditta Regalgas s.r.l. stazione di servizio “LUKOIL, ha presentato in data 12/09/2018 offerta di fornitura, applicando i prezzi di vendita al pubblico comunicati al MISE, in “modalità servito”;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato alla Ditta Regalgas s.r.l. stazione di servizio “LUKOIL” strada provinciale 1+500 – 94010 Assoro P. IVA 01043560869, per la somma complessiva di €.2.000,00 attualmente a disposizione nel bilancio di previsione esercizio 2018;

ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: ZF724E9B0C e la Ditta affidataria del servizio, dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

ACQUISITO il DURC on line con esito regolare rilasciato dall'INAIL, con protocollo n. 11957139 del 04/06/2018 con scadenza 02/10/2018;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera di C.C. 49 del 30/11/2009, che all'art. 8 prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a €. 40.000,00;

VISTA la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 38 del 15 febbraio 2018, che stabilisce un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

VISTA la Determina Sindacale n.°32 del 05/07/2018, con la quale è stato attribuito al geometra Mario Giunta l'incarico di Responsabile del 3° Settore "Gestione del Territorio", nonché la P.O. per il periodo 01/07/2018 - 30/09/2018;

RICHIAMATI:

La Delibera di Consiglio Comunale. n.42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (Dup);

- La Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- La Delibera di G. M. 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.;
- La Delibera di G. M. 45 del 06/06/2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019;
- La Delibera di C. C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;
- La Delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.;

DATO atto che questo Comune non ha ancora approvato entro il termine ultimo del 31.03.2018 il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario avvalersi del dell'articolo 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di prestazioni inderogabili ed urgenti indispensabili per garantire lo svolgimento del servizio in capo

all'area tecnica e per garantire i servizi essenziali alla popolazione;

VISTI

- L'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini di legge , è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;
- Il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D. Lgs. n. 118/2011: La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale , di residui passivi., rate di mutuo, di canoni , imposte e tasse, ed in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente”;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs.n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Di affidare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 art 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall'articolo 25 (c.1, lett. b) dal relativo D. Lgs: n.56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016”: “per l'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, alla Ditta Regalgas s.r.l. stazione di servizio LUKOIL strada provinciale 1+500 – 94010 Assoro,- P.I VA e cod. fiscale 01232840866, la fornitura del carburante occorrente per il funzionamento del parco macchine in dotazione all'Ente per un importo di €. 2.000,00 IVA 22% compresa;
2. Di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 2.000,00 comprensiva di I.V.A. al 22%,nel seguente modo:
 - €.1.000,00 con imputazione al codice 01.06-1.03, capitolo di spesa 1367.00 del bilancio di previsione 2018;
 - €.1.000,00 con imputazione al codice 09.02-1.03, capitolo di spesa 8664.00 del bilancio di previsione 2018;
3. Di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità del servizio eseguito, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
5. Di trasmettere copia del presente atto al sig. Sindaco;

6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è Maria Ruffetto;
7. Dare atto che il suddetto atto di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione aperta";
8. Trasmettere copia del presente atto all'Economo Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 02/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;